



SCUOLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

PROCEDURA CIVILE
MODULO: LA MEDIAZIONE
I ANNO XIV CICLO

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

1



Paolo Fortunato Cuzzola

Avvocato patrocinante in Cassazione del foro di Reggio Calabria, Mediatore Civile e Commerciale specializzato in Mediazione Bancaria, Sanitaria e del Consumo, Mediatore Familiare, Giudice Arbitro, e Conciliatore Societario presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, Conciliatore CONSOB, esperto in Negoziazione, Conciliazione, Mediazione e procedure A.D.R, è Responsabile Scientifico e Formatore teorico-pratico accreditato dal Ministero della Giustizia ex D.M.180/2010 per diversi Enti di Formazione Pubblici e Privati, ha pubblicato diversi volumi, saggi ed articoli e ha partecipato quale relatore in numerosi convegni, è cultore della materia in area Privatistica e Processualistica presso la Facoltà degli Studi Ecampus, Docente per l'a.a. 2015/2016 di Procedura Civile- Modulo: La Mediazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professione Legali dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Collabora con www.personaedanno.it

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

2

D.lgs. 04 Marzo 2010, n.28

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 60 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N.69, IN MATERIA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
COME MODIFICATO DA ART. 82 L. 9.08.2013 N. 98
IN VIGORE DAL 20 SETTEMBRE 2013
[GU N.194 DEL 20-8-2013 - SUPPL. ORD. N. 63]

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

3

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

4

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art. 1 (Definizioni)

D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28
(VERSIONE ORIGINALE)

D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28
MODIFICATO DA ART. 82 L. 9.08.2013 N. 98
IN VIGORE DAL 20 SETTEMBRE 2013
[GU N.194 DEL 20-9-2013 - SUPPL. ORD. N. 63]

Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

5

Art. 1 (Definizioni)

Mediatore: la persona o le persone, che individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

6

Art. 1 (Definizioni)


c) **Conciliazione:** la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) **Organismo:** l'ente pubblico o privato presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

e) **Registro:** il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004 n. 222.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

7



DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

8

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art. 2 (Controversie oggetto di mediazione)


1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su **diritti disponibili**, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto **non preclude negoziazioni volontarie e paritetiche** relative alle controversie civili e commerciali, **né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi**.

CAPO II





DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti)




1. Al **procedimento di mediazione** si applica **il regolamento dell'organismo scelto** dalle parti;
2. **Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento** ai sensi dell'art. 9, **nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità** al corretto e sollecito espletamento dell'incarico;
3. **Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità**;
4. **La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo**.






i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui



i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui



i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui



i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art. 4 (Accesso alla mediazione)

D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28
(VERSIONE ORIGINALE)

La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della domanda;

D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28
MODIFICATO DA ART. 82 L. 9.08.2013 N. 98

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

25

Luogo di deposito dell'istanza (CIRCOLARE MINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013)

Il dubbio interpretativo

In base a quali parametri va applicazione del criterio di competenza territoriale degli organismi di mediazione?

La individuazione dell'organismo di mediazione competente a ricevere l'istanza va fatta tenuto conto del luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie e condizione necessaria è che le suddette sedi siano state regolarmente comunicate al Ministero della Giustizia ed oggetto di provvedimento di iscrizione.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

26

Art. 4 (Accesso alla mediazione)

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa;

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

27

Art. 4 (Accesso alla mediazione)

D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28
(VERSIONE ORIGINALE)

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto ad informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa, altresì, l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'art. 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28
MODIFICATO DA ART. 82 L. 9.08.2013 N. 98
IN VIGORE DAL 20 SETTEMBRE 2013
[GU N. 194 DEL 20-9-2013 - SUPPL. ORD. N. 63]

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

28

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

L'informativa sulla mediazione

- Incontri con il cliente
- Conferimento dell'incarico
- Informazione scritta su conciliazione e benefici fiscali
- Far sottoscrivere l'informativa al cliente
- Allegare l'informativa sottoscritta dal cliente all'atto introduttivo del giudizio
- Si può iniziare la causa

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

29

OBBLIGHI DI INFORMATIVA DELL'AVVOCATO

ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, L'AVVOCATO È TENUTO AD INFORMARE L'ASSISTITO CHIARAMENTE E PER SCRITTO (e il relativo documento è da allegare all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio)

DELLA POSSIBILITÀ (o necessità, ove prevista come condizione di procedibilità dell'azione) DI AVVALERSI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI SI PUÒ BENEFICIARE AVVALENDOSI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

30

IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

IL CONTRATTO TRA L'AVVOCATO E L'ASSISTITO È ANNULLABILE

il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

31

Art.5 – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in **materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari**, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto **ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni**, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore, è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

32

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Monitoraggio della mediazione e obblighi degli organismi (CIRCOLARE MINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013)

Il dubbio
interpretativo

Quali sono gli obblighi in capo agli organismi seguito alle nuove disposizioni sul monitoraggio degli esiti della mediazione c.d. obbligatoria?

- Gli organismi di mediazione sono tenuti alla stretta osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati statistici relativi all'attività di mediazione svolta, entro i termini, con la periodicità e secondo le modalità previsti dalla circolare emessa in materia dalla competente Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.
- La mancata puntuale osservanza del dovere di comunicazione di cui alla detta circolare della Direzione Generale di Statistica sarà assunta come elemento sintomatico della inattività dell'organismo, ovvero comunque della sua incapacità a garantire uno 'standard' minimo di efficienza.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

33

Art. 71-quater disposizioni attuazione codice civile (come introdotto da art. 25, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220 con la decorrenza prevista dall'art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012.)

Per **controversie in materia di condominio**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

34

Art.5 – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli artt. 37, 140 e 140 bis del codice del consumo di cui al d.lgs. 06 settembre 2005 n.206 e successive modificazioni.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

35

Art.5 – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

36

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui



I "deve" ed i "può" previsti nel novellato art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010

Il giudice **può** mandare le parti in mediazione;


Le parti **devono** esperire il procedimento di mediazione;

Le parti **possano** scegliere l'organismo di mediazione davanti al quale svolgere il procedimento;

Il giudice **deve** fissare la successiva udienza dopo tre mesi assegnando 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

38



Mediazione obbligatoria disposta dal giudice. Criteri di determinazione dell'indennità (CIRCOLARE MINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013)

Il dubbio interpretativo → Quali sono i criteri di determinazione dell'indennità di mediazione nei casi in cui sia stato attivato il procedimento di mediazione in osservanza dell'ordinanza del giudice del processo?

- L'art. 16 comma 4 D.M. 180/2010 dispone che "l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A (...) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera c) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma" (lett. b).
 - L'art. 16 comma 4 lett. d) D.M. 180/2010 è da applicarsi anche alle ipotesi di mediazione obbligatoria disposta dal giudice (art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010).
- DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA 40

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art.5 – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

2.bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo

Art.5 – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale;

Art.5 – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

- Nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- Nei procedimenti di convalida di licenza o sfratto, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 667 del c.p.c.;
- Nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, 3° comma, del c.p.c.;
- Nei procedimenti di opposizione di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- Nei procedimenti in camera di consiglio;
- Nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

- Nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- Nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- Nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- Nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- Nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- Nei procedimenti in camera di consiglio;
- Nell'azione civile esercitata nel processo penale;

Art.5 – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero in mancanza davanti ad un organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'art. 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero in mancanza davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto;

TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE

PROCEDURA OBBLIGATORIA

- Controversie relative alle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 28/2010;
- L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

PROCEDURA CONCORDATA

- Ferma l'applicabilità delle regole in tema di mediazione obbligatoria, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione

PROCEDURA DELEGATA

- Il Giudice può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ove ne ravvisi l'opportunità;
- L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

45

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EU E' COMPATIBILE CON IL DIRITTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SE.....

- NON SFOCIA IN UNA DECISIONE VINCOLANTE PER LE PARTI;
- NON CAGIONA UN RITARDO SIGNIFICATIVO ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIURISDIZIONALE;
- SOSPENDE LA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI COINVOLTI;
- NON DETERMINA COSTI RILEVANTI PER LE PARTI;
- NON E' ACCESSIBILE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA;
- CONSENTE AL GIUDICE DI ADOTTARE, SE NECESSARIO, PROVVEDIMENTI PROVVISORI URGENTI.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

46

Art.5 – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, **la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale**. Dalla stessa data, **la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza**, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

47

Art. 6 - Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a **4 mesi**.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo **del comma 1-bis dell'articolo 5** ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a **3 mesi**.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo **del comma 1-bis dell'articolo 5** ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

48

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art. 7 – Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'art. 6 e il periodo di rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

49


Art. 8 - Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti **non oltre 30 giorni dal deposito della domanda**. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. **Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine dell'procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

50


Avvocati e mediazione (CIRCOLARE MINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013)



DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

51

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE



DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

52

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

RUOLO DELL'AVVOCATO

PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO

- Predisporre la domanda di mediazione;
- Spiegare all'assistito quali sono la natura e lo scopo della mediazione;
- Responsabilizzare il cliente sull'importanza del suo ruolo;
- Illustrare al cliente le modalità di svolgimento dell'incontro;
- Discutere con il cliente le modalità di svolgimento dell'incontro;
- Discutere con il cliente i termini della controversia;
- Esplorare i reali interessi e bisogni dell'assistito;
- Invitare l'assistito a considerare la questione anche da punti di vista diversi;
- Valutare insieme le possibili alternative a un accordo negoziale e possibili soluzioni.

DOCENTE: AVV. PAOLO F. CUZZOLA

53

NEL CORSO DELL'INCONTRO

- Fornire al cliente il proprio parere giuridico;
- Collaborare con il cliente nella fase negoziale;
- Gestire l'emotività del cliente

NELLA FASE CONCLUSIVA

- Riassumere i termini dell'accordo;
- Individuare, assieme al legale dell'altra parte, le soluzioni tecnico-giuridiche più adatte;
- Predisporre, assieme al legale dell'altra parte, il testo dell'accordo;
- Verificare il rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico

DOCENTE: AVV. PAOLO F. CUZZOLA

54

ESITI DELLA PRIMO INCONTRO

POSITIVO

Le parti decidono di passare alla mediazione, viene redatto un verbale nel quale si dà atto della volontà delle parti e, se necessario, viene fissato un nuovo incontro, tenendo conto del termine di durata massima del procedimento per consentire alle parti di proseguire nel procedimento di mediazione. Inizia la mediazione

NEGATIVO

Le parti decidono di non proseguire oltre. Il procedimento si conclude con la redazione di un verbale nel quale si dà atto della volontà delle parti.

La condizione di procedibilità è validamente assolta.

DOCENTE: AVV. PAOLO F. CUZZOLA

55

VANTAGGI DEL PRIMO INCONTRO

1. Conoscere il procedimento di mediazione;
2. Conoscere il mediatore che dovrà gestire eventualmente la mediazione e l'organismo presso il quale la mediazione si svolgerà;
3. Potere scegliere tra mediazione e giudizio ordinario in modo più consapevole senza che questo comporti eccessivi costi;
4. Ricavare maggiori informazioni sull'approccio delle altre parti coinvolte.

DOCENTE: AVV. PAOLO F. CUZZOLA

56

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art. 8 - Procedimento

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia;
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

57

Art. 8 - Procedimento

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, del c.p.c. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (periodo aggiunto dall'art. 35 sexies del D.Lgs. 138/2011 c.d. Manovra bis)

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

58

Art. 9 – Doveri di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo;
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

59

LE DICHIARAZIONI RESE O LE INFORMAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLA MEDIAZIONE

- **NON POSSONO** ESSERE UTILIZZATE, SALVO IL CONSENSO DELLA PARTE DICHIARANTE O DALLA QUALE PROVENGONO LE INFORMAZIONI;
- **NON POSSONO** ESSERE PROVATE PER TESTIMONI;
- **NON POSSONO** ESSERE OGGETTO DI GIURAMENTO DECISORIO;
- IL MEDIATORE **NON PUO'** ESSERE TENUTO A DEPORRE SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RESE E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, NE' DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, NE' DAVANTI AD ALTRA AUTORITA'

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

60

Art. 10 – Inutilizzabilità e segreto professionale

1. **Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.**
2. **Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore delle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p. in quanto applicabili.**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

61

Art. 11 - Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13.
1. **Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

62

Art. 11 - Conciliazione

2. **La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto.** Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed **entro 7 giorni**, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, **la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

63

Art. 11 - Conciliazione

3. **Se è raggiunto l'accordo amichevole** di cui al comma 1 **ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.** a ciò autorizzato. **Se con l'accordo, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione del processo verbale la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.** **L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

64

Art. 2643. Codice Civile - Atti soggetti a trascrizione. (come modificato dall'art. 84 bis L. 9.08.2013 n. 98)

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione :

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta
- 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
- 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
- 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
- 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
- 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pignorati o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
- 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
- 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
- 12) i contratti di anticresi;

12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale, autenticato da un pubblico ufficiale o autorizzato

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

65

Art. 11 - Conciliazione

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di essa è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

66

Contenuto del verbale

ACCORDO RAGGIUNTO	MANCATO ACCORDO
Contenuto dell'accordo	Indicazione della proposta del mediatore
Eventuale pagamento di somme per violazione accordo o ritardo della esecuzione dell'accordo	Eventuale mancata partecipazione di una parte
Firme delle parti autografe autentiche	Firme delle parti autografe autentiche
Firma del mediatore	Firma del mediatore
Non può contenere dichiarazioni delle parti o informazioni acquisite nel procedimento	Non può contenere dichiarazioni delle parti o informazioni acquisite nel procedimento

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

67

Art. 12 – Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. **Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.** Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. **Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.**

1. **Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.** Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, in tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

68

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art. 13 – Spese processuali

1. Quando **il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta**, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, **e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto**. Resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96 del c.p.c.. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art. 8, comma 4.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

69

Art. 13 – Spese processuali

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio **non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto** di cui all'art. 8 comma 4. **Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese** di cui al periodo precedente.
3. **Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

70

QUANDO IL PROCEDIMENTO CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO

➤ **CORRISPONDE INTERAMENTE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE FORMULATA DAL MEDIATORE, FERMA L'APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 92 E 96 DEL C.P.C. IL GIUDICE:**

- ESCLUDE LA RIPETIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE VINCITRICE CHE HA RIFIUTATO LA PROPOSTA;
- CONDANNA LA PARTE VINCITRICE CHE HA RIFIUTATO LA PROPOSTA:
 - * RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE SOCCOMBENTE (COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA MEDIAZIONE);
 - * VERSAMENTO A FAVORE DELLO STATO DI UN'ULTERIORE SOMMA PARI AL CONTRIBUTO UNIFICATO.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

71

QUANDO IL PROCEDIMENTO CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO

➤ **NON CORRISPONDE INTERAMENTE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA, IL GIUDICE, SE RICORRONO GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI, PUO' ESCLUDERE LA RIPETIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE VINCITRICE RELATIVE ALLA MEDIAZIONE**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

72

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

LA DISCIPLINA DEI COSTI

L'articolo 13 disciplina la corrispondenza tra proposta conciliativa e soluzione giudiziale.

La norma tipizza un caso di c.d. "abuso di processo", posto che lo stato si è visto costretto ad erogare un servizio di giustizia ragionevolmente evitabile.

Quindi, sempre che non vi sia un motivo di compensazione, la norma impone la condanna della stessa parte vittoriosa alla rifusione delle spese di quella soccombente, successive alla formulazione della proposta, oltre al pagamento di una sanzione processuale pari all'importo del c.u.

LA DISCIPLINA DEI COSTI

La norma fa salvo anche l'art. 96 del c.p.c., e ciò potrà rilevare, a carico della parte soccombente, per il segmento processuale precedente la formulazione della proposta.

Fuori da questo caso, la disciplina consente al giudice di valorizzare, quale motivo "grave ed eccezionale", il discostamento solo formale tra la sua decisione e la proposta del mediatore.

Si può pensare a un risultato negoziale economicamente equivalente rispetto a quello proposto in costanza di mediazione, e il cui rifiuto non si possa giustificare nemmeno con la cessazione del rapporto fiduciario tra i due soggetti, tenuto conto della condotta successiva dell'attore vittorioso nei confronti del convenuto

Art. 14- Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 14- Obblighi del mediatore

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) **Sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità** secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
- b) **Informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;**
- c) **Formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;**
- d) **Corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.**

Art. 14- Obblighi del mediatore

3. **Su istanza di parte**, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

77

Convenzioni stipulate dagli organismi di mediazione (CIRCOLARE MINISTERIALE)

Il dubbio interpretativo

Sono consentite le convenzioni stipulate tra un organismo e le parti, o i loro patrocinatori?

- Non sono consentite le convenzioni stipulate tra l'organismo di mediazione e le parti o i loro patrocinatori (ovv. a stabilire forme di agevolazioni – o sconti in materia compensi economici – a favore di una soltanto delle parti in mediazione, ovv. ro dei loro patrocinatori). Eventuali agevolazioni o sconti, attuati in concreto, devono essere praticati nei confronti di tutte le parti in mediazione.
- Non sono consentiti gli accordi o convenzioni in forza dei quali l'organismo di mediazione assume l'obbligo giuridico di erogare quote di emolumenti in favore di enti associazioni, il cui ammontare è calcolato in percentuale del volume di affari che gli aderenti a quella associazione – quali parti della mediazione, ovvero come patrocinatori esse – sono stati in grado di sviluppare in un determinato periodo di tempo in favore dell'organismo.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

78

Art. 15- Mediazione nell'azione di classe

1. **Quando è esercitata l'azione di classe** prevista dall'art. 140 bis del codice del consumo, di cui al d.lgs. 06 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, **la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA


79



DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

80

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui



I diritti tutelati dalla Class Action

Diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versino nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati sulla base di moduli e formulari precostituiti, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.

Diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale

Diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

82

CAPO III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

83

Art. 16 – Organismi di mediazione e registro.
Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano **garanzie di serietà ed efficienza**, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'art. 2 del presente decreto. **Gli organismi devono essere iscritti nel registro**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

84

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art. 16 – Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004 n. 222 e 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'art. 141 del codice del consumo.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

85

Art. 16 – Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere stabilite, fermo quanto stabilito dal presente decreto, **le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle telecomunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegati le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati**, proposte per l'approvazione a norma dell'art. 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

86

Art. 16 – Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori


4. **La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia** e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

4.bis Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

87

Avvocati e mediazione (CIRCOLARE MINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013)



DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

88

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con d.m., l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

89

Art. 16 – Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

6. L'istituzione e la tenuta del registro e l'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

90

Art. 17 – Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

91

Art. 17 – Risorse, regime tributario

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

92

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art. 17 – Risorse, regime tributario

4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
- a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;**
- b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;**
- c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;**
- d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.**
- 4. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:**
- a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
- b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
- c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
- d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

93

Art. 17 – Risorse, regime tributario

- 5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (1) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.**
- 5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (1) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

94

Art. 17 – Risorse, regime tributario

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

95

Indennità dovuta per primo incontro di mediazione. Spese di avvio del procedimento (CIRCOLARE MINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013)

- Il dubbio interpretativo → Come deve essere interpretato il riferimento al termine "compenso", posto che non è stato espressamente precisato dal legislatore quale contenuto debba ad esso essere attribuito?
- Nel termine "compenso" di cui all'art. 17 comma 5 ter del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non devono essere comprese le spese di avvio del procedimento
 - Le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti comparse al primo incontro
 - Nel caso in cui la parte invitante non sia comparsa al primo incontro, nessuna indennità può essere richiesta alla parte invitata che sia viceversa comparsa
 - oltre alle spese di avvio dovranno essere altresì corrisposte le spese vive documentate

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

96

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art. 17 – Risorse, regime tributario

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

97

Art. 17 – Risorse, regime tributario

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

98

Conciliare conviene

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura

Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 51.646,00.

Alle parti che corrispondono l'indennità ai conciliatori viene riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito di imposta in misura variabile, commisurato all'indennità stessa, fino alla concorrenza di € 500. in caso di insuccesso, invece, il credito di imposta viene ridotto alla metà.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

99

Art. 18 – Organismi presso i tribunali

1. **I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.** Gli organismi presso i tribunali **sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'art. 16.**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

100

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art. 19 – Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le Camere di Commercio

1. I consigli degli **ordini professionali** possono istituire, **per le materie riservate alla loro competenza**, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, **organismi speciali**, avvalendosi di **proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilit **.
2. **Gli organismi** di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura **sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

101

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

102

Art. 20 - Credito d'Imposta

1. **Alle parti che corrispondono l'indennit  ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennit  stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento**, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. **In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della meta'.**

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

103

Art. 20 - Credito d'Imposta

2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e' individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

DOCENTE - AVV. PAOLO F. CUZZOLA

104

i criteri elaborati da UNIONCAMERE per il corso di conciliazione a livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui

Art. 20 - Credito d'Imposta

3 Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 20 - Credito d'Imposta

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 21 – Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

CAPO V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 – Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

Art. 23 - Abrogazioni

1. **Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5**, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. **Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile**. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia **decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati**. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.